SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 ottobre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2015, n. **154**.

Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente: "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";

Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1992, n. 574, "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione";

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 1991;

Ritenuto di dover disciplinare l'assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, al fine di consolidare una positiva sperimentazione dell'utilizzo di detti alloggi come strumento di mobilità;

Ritenuto di dover favorire la disponibilità del personale della Polizia di Stato che espleta incarichi di direzione per il soddisfacimento delle esigenze di servizio;

Ritenuto altresì, di dover salvaguardare le esigenze di mobilità del personale, nonché quelle correlate alla funzionalità delle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio;

Ritenuto di dover procedere, per i mutati assetti organizzativo-ordinamentali delle articolazioni centrali e territoriali della Polizia di Stato e delle connesse esigenze funzionali, ad una revisione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 46/A2015 - 000385, del 9 febbraio 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilità del personale, sia quelle correlate alla mobilità dello stesso ed alla funzionalità degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente decreto disciplina l'assegnazione degli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati "alloggi", tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio.

2. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo determina la perdita del titolo di fruizione dell'alloggio di servizio e si procede al suo recupero con le modalità di seguito indicate.

Art. 2.

Criteri di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico

1. Salva la destinazione di un alloggio al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per esigenze di sicurezza e di rappresentanza, le unità abitative destinate ad alloggi di servizio dei Questori sono individuate, su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della

pubblica sicurezza. I rimanenti alloggi sono individuati e assegnati nell'ambito dei settori di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Gli alloggi di cui all'ultimo capoverso del comma 1, ove disponibili, sono assegnati ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell'allegato A al presente decreto, secondo l'ordine ivi individuato per ciascun settore, nei limiti delle disponibilità conseguenti alle assegnazioni già disposte.

3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma 2 possono essere temporaneamente assegnati ad altro personale, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere al recupero degli stessi per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui ai commi 1 e 2.

4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro dell'interno può fruire di un alloggio di servizio della Polizia di Stato. In caso di motivata necessità, esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, il Vice Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato per l'interno che esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, ivi comprese quelle concernenti la trattazione degli affari relativi al personale della Polizia di Stato, possono fruire di alloggi di servizio della Polizia di Stato.

Art. 3.

Esclusione dell'assegnazione

1. Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che:

a) siano titolari di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorché indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;

b) siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;

c) abbiano un familiare o altra persona stabilmente convivente nelle condizioni sopraindicate.

Art. 4.

Organi competenti all'assegnazione

1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente è disposta, su proposta del Questore, con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale è disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega al Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Art. 5.

Disciplina del rapporto

1. La disciplina del rapporto tra Amministrazione della pubblica sicurezza ed assegnatario è oggetto dell'atto di assegnazione, comprese le prescrizioni per il godimento dell'immobile.

Art. 6.

Oneri

1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri:

a) le spese per le piccole riparazioni;

b) le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;

c) le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonché gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota;

d) le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2;

e) gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

f) ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.

2. Salvo che l'immobile sia di proprietà privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a:

a) impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente;

b) illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito;

c) imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi;

d) esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione.

3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti.

Art. 7.

Obbligo di rilascio

1. Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.

2. Oltre il termine del rilascio e sino all'effettiva liberazione dell'unità immobiliare, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando l'obbligo di rilascio, è applicata un'indennità di occupazione corrispondente al canone di locazione, determinato con riferimento ai prezzi di mercato, maggiorato di una componente economica correlata al mancato tempestivo rilascio.

Art. 8.

Provvedimento di rilascio e modalità di esecuzione

1. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio, fissandone la data dell'esecuzione che non dovrà comunque essere superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento.

2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante consegna di copia per mezzo di personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.

3. È possibile il differimento dell'avvio della procedura di rilascio, in caso di comprovata, eccezionale necessità, valutata di volta in volta dall'organo competente all'assegnazione.

Art. 9.

Revoca dell'assegnazione

1. L'organo competente all'assegnazione può disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per conduzione dell'immobile che si risolve in un abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Ricognizione e recupero

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di attuazione dello stesso. Gli esiti della ricognizione sono presentati al Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell'adozione delle conseguenti, opportune iniziative.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 ottobre 1991.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2015

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015

Interno, foglio n. 1737

ALLEGATO *A*

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A TITOLO GRATUITO

Questure	Vicario del Questore Capo di Gabinetto Dirigente Squadra Mobile Dirigente DIGOS Dirigente U.P.G. Dirigenti Ufficio Polizia dell'Immigrazione e degli Stranieri Dirigente Divisione Polizia amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione Dirigente Divisione Anticrimine Dirigente Ufficio Personale Dirigente Ufficio Tecnico-Logistico
Commissariati sezionali	Dirigente
Commissariati distaccati	Dirigente
Polizia Stradale	Dirigente Compartimento Dirigente Sezione Dirigente Reparto Operativo Speciale Dirigente Centro Operativo Autostradale Dirigente R.I.P.S. Dirigente Sottosezione Ordinaria Dirigente Sottosezione Autostradale Dirigente Distaccamento
Polizia Ferroviaria[3]	Dirigente Compartimento Dirigente Sezione Dirigente Sottosezione
Polizia di Frontiera	Dirigente Zona Dirigente Ufficio Polizia Scalo aereo/marittimo Dirigente Settore
Polizia Postale e delle Comunicazioni	Dirigente Compartimento
Reparti Mobili	Dirigente
Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica	Dirigente
Reparti Volo	Dirigente
Centro Elettronico Nazionale	Direttore
Reparti Prevenzione Crimine	Dirigente
Istituti di Istruzione e Centro Polifunzionale-Scuola tecnica di Polizia	Direttore
Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali	Dirigente
Zone Telecomunicazione	Dirigente
Autocentri	Dirigente
Stabilimento e Centro Raccolta Armi	Dirigente
Centri Regionali ed Interregionali Raccolta V.E.C.A.	Dirigente
Centro di Coordinamento Servizi a Cavallo e Cinofili P. di S.	Dirigente
Ispettorati ed Uffici Speciali privi di competenza territoriale	Dirigente
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	
	- Vice direttori generali della pubblica sicurezza; - Capo della Segreteria del Dipartimento e Direttori centrali o titolari di Uffici di pari livello; - Dirigenti Generali titolari di Uffici centrali; - Dirigenti Superiori titolari di incarico di Direttore di Servizio o di Ufficio equivalente.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente del Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472:

"Art. 9. 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 , si applicano altresì al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall' articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.

3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.

4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.

5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.".

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

"Art. 7. 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in temporanea concessione.

2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera *a)* del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone.

4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 8".

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 831 del 1986:

"Art. 8. 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.

2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione guardia di finanza è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1".

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n.100 S.O.

Il decreto ministeriale del 6 agosto1992, n. 574 (Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1993, n. 80.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando leduplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1978, n. 211:

"Art. 9. Oneri accessori.

Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.

Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.".

15G00174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Beverino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Beverino (La Spezia) ed il sindaco nella persona del signor Andrea Costa;

Vista la deliberazione n. 33 del 29 luglio 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Andrea Costa dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Beverino (La Spezia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Beverino (La Spezia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Andrea Costa.

In occasione delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, il signor Andrea Costa è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 33 del 29 luglio 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Beverino (La Spezia).

Roma, 8 settembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A07338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Casarza Ligure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il consiglio comunale di Casarza Ligure (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Claudio Muzio;

Vista la deliberazione n. 73 del 29 luglio 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Claudio Muzio dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Il consiglio comunale di Casarza Ligure (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 17 settembre 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casarza Ligure (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Claudio Muzio.

In occasione delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, il signor Claudio Muzio è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 73 del 29 luglio 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casarza Ligure (Genova).

Roma, 8 settembre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A07339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2015.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di dimetomorf e mancozeb, sulla base del dossier Feudo MZ dimetomorf 9 g/Kg + mancozeb 60 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/05/CE della Commissione del 23 aprile 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e

541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva dimetomorf;

Visto che l'approvazione dell'ultima delle sostanze attive componenti, il dimetomorf, decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto inoltre che il Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015 che proroga l'approvazione della sostanza attiva dimetomorf fino al 31 luglio 2018;

Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario FEUDO MZ ora SILBOT MZ 60, presentato dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd ora Adama Makhteshim LTD rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dai decreti di recepimento, nei tempi e nelle forme da essi stabilite ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive dimetomorf e mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo FEUDO MZ dimetomorf 9 g/Kg + mancozeb 60 g/Kg, svolta dal università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 22495 in data 1° giugno 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd ora Adama Makhteshim LTD rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione del dimetomorf ultima delle sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario FEUDO MZ ora SILBOT MZ 60;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione del dimetomorf ultima delle sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Makhteshim Chemical Works Ltd ora Adama Makhteshim LTD rappresentata in Italia da Adama Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 16 settembre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **dimetomorf e mancozeb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier FEUDO MZ dimetomorf 9 g/Kg + mancozeb 60 g/Kg di All. III fino **al 31 luglio 2018** ai sensi Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>12199</td><td>SILBOT MZ 60</td><td>14/12/2006</td><td>Adama Italia S.r.l.</td><td>Tossico per la riproduzione- sensibilizzante per la pelle; H317-H361d- EUH401; P102-P201-P280-P302+P352- P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione alla coltura:</u> patata
- <u>Estensione all'officina di produzione:</u> Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola - (RA)
- <u>Rinuncia all' officina di produzione:</u> IQV- Industrias Quimicas del Valles s.a.- Mollet del Valles, Barcellona (E)
- <u>Rinuncia all' officina di distribuzione:</u> Gowan Italia S.p.A. – Faenza (RA)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>13784</td><td>RIVIERA MZ</td><td>03/07/2007</td><td>Adama Italia S.r.l.</td><td>Tossico per la riproduzione- sensibilizzante per la pelle; H317-H361d- EUH401; P102-P201-P280-P302+P352- P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione alla coltura:</u> patata
- <u>Estensione all'officina di produzione:</u> Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola - (RA)
- <u>Rinuncia all' officina di distribuzione:</u> Sariaf Gowan S.p.A. – Faenza (RA)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>13785</td><td>QUANTUM MZ</td><td>03/07/2007</td><td>Adama Italia S.r.l.</td><td>Tossico per la riproduzione- sensibilizzante per la pelle; H317-H361d- EUH401; P102-P201-P280-P302+P352- P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione alla coltura:</u> patata
- <u>Estensione all'officina di produzione:</u> Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola - (RA)
- <u>Rinuncia all' officina di produzione:</u> IQV- Industrias Quimicas del Valles s.a.- Mollet del Valles, Barcellona (E)
- <u>Rinuncia all' officina di distribuzione:</u> Sariaf Gowan S.p.A. – Faenza (RA)</td></tr>
</table>

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

SILBOT MZ 60

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

SILBOT MZ 60
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12199 del 14.12.2006
Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328.811

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)

Distributore:
SIVAM S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)

Taglie: 50-100-150-250-500-750 g;
1-5-10-20-25 kg Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di copertura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
<u>Vite:</u> contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* **200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
<u>Pomodoro, Patata:</u> In pieno campo, contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di **200 g/hl (2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

SILBOT MZ 60

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

SILBOT MZ 60
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12199 del 14.12.2006
Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328.811

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)

Distributore:
SIVAM S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)

Taglie: 1 Kg (4 sacchetti da 250 gr)
1 Kg (2 sacchetti sa 500 gr)
5 Kg (10 sacchetti da 500 gr)
5 Kg (5 sacchetti 1Kg)
10 Kg (20 sacchetti da 500 gr)
Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

NORME PRECAUZIONALI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di copertura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* **200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di **200 g/hl (2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

16 SET. 2015

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Sacchetti Idrosolubili: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati	Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore	Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto	Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione	Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

SILBOT MZ 60

Fungicida in polvere bagnabile in confezioni idrosolubili

SILBOT MZ 60
Autorizzazione Ministero della Salute n. 12199 del 14 .12.2006
Composizione:
Dimetomorf puro . . . . .g. 9
Mancozeb puro . . . . .g. 60
Coformulanti q. b. a . . . . .g. 100

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328.811

ATTENZIONE

250 – 500 g; 1 kg

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere né conservare fuori dalla confezione.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."
16 SET. 2015

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SILBOT MZ 60

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

SILBOT MZ 60
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12199 del 14.12.2006
Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328.811

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)

Distributore:
SIVAM S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)

Taglie: 50-100g;
Partita n. vedi timbro

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta /foglio illustrativo

RIVIERA MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

RIVIERA MZ
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13784 del 03.07.2007

Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)

Distributore:
SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO)
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna (RA)
AGRISYSTEM S.r.l. – Lamezia Terme (CZ)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)
Taglie: 50-100-150-250-500-750 g; 1-5-10-20-25 kg
Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di coperura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* **200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di **200 g/hl (2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

RIVIERA MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

RIVIERA MZ
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13784 del 03.07.2007

Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.
EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavar abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim Ltd - P.O.B.60-84100 Beer-Sheva- ISRAELE
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)

Distributore:
SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO)
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna (RA)
AGRISYSTEM S.r.l. – Lamezia Terme (CZ)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)

Taglie:
1 Kg (4 sacchetti da 250 gr)
1 Kg (2 sacchetti sa 500 gr)
5 Kg (10 sacchetti da 500 gr)
5 Kg (5 sacchetti 1Kg)
10 Kg (20 sacchetti da 500 gr)
10 Kg (10 sacchetti da 1Kg)
Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

NORME PRECAUZIONALI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di coperura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* **200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
Pomodoro, Patata: in pieno campo, contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di **200 g/hl (2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

Sacchetti idrosolubili: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati	Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore	Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto	Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione	Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

RIVIERA MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

RIVIERA MZ
Autorizzazione Ministero della Salute n. 13784 del 03 .07.2007

Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica, 19 – 24050 Grassobbio (BG)
Tel. 035 328811

250 – 500 g; 1 kg

Distributore:
SIVAM S.p.A. - Casalpusterlengo (LO)
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna (RA)
AGRISYSTEM S.r.l. – Lamezia Terme (CZ)
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. – Milano (MI)

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere né conservare fuori dalla confezione.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."
16 SET. 2015

Etichetta e foglio illustrativo

QUANTUM MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

QUANTUM MZ
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13785 del 3.07.2007
Composizione:
- Dimetomorf puro 9 g
- Mancozeb puro 60 g
- Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim L.t.d.- P.O.B.60-84100 Beer-Sheva ISRAELE
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)
Distributore:
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna
SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO)
Taglie 50-100-150-250-500-750 g; 1-5-10-20-25 kg

partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di coperura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Vite: contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* **200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di **200 g/hl (2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"

16 SET. 2015

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

QUANTUM MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

QUANTUM MZ
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13785 del 3.07.2007
Composizione:
- Dimetomorf puro 9 g
- Mancozeb puro 60 g
- Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim L.t.d.- P.O.B.60-84100 Beer-Sheva ISRAELE
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)
Distributore:
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna
SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO)
Taglie SACCHETTI IDROSOLUBILI:
1 kg (4 sacchetti da 250 g); 1 kg (2 sacchetti da 500 g); 5 kg (10 sacchetti da 500 g); 5 kg (1 sacchetti da 1 kg); 10 kg (20 sacchetti da 500 g); 10 kg (10 sacchetti da 1 kg). partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.
Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per applicazioni su vite e 5 m per applicazioni su pomodoro.

NORME PRECAUZIONALI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Dimetomorf puro 9%; Mancozeb puro 60%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Dimetomorf: ---
Mancozeb: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Controindicazioni: ---
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è una miscela di 2 fungicidi, il Mancozeb ad azione di contatto e il Dimetomorf ad azione citotropica, translaminare ed a sistemicità locale.
Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini, mentre Mancozeb invece ha azione di coperura.
Il prodotto svolge, quindi, la triplice azione preventiva, curativa e antisporulante ed è attivo anche contro Black Rot ed Escoriosi della vite *(Phomopsis viticola)*.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
__Vite:__ contro Peronospora *(Plasmopara viticola)* **200-220 g/hl (2-2,2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 10 giorni. Massimo 2 applicazioni per anno.
Pomodoro, Patata: In pieno campo, contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di **200 g/hl (2 kg/ha)** iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7 giorni. Massimo 4 applicazioni per anno per patata e pomodoro.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Versare la dose prestabilita del prodotto in poca acqua a parte e quindi versare nel totale quantitativo di acqua, agitando con cura.

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida a reazione alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc).

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su Vite, 7 giorni per la Patata e Pomodoro

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta confezioni in sacchetti idrosolubili/foglio illustrativo

Sacchetti idrosolubili: AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati	Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore	Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto	Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione	Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.
ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto,e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta ridotta per confezioni in sacchetti idrosolubili

QUANTUM MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

QUANTUM MZ
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13785 del 3.07.2007

Composizione:
Dimetomorf puro 9 g
Mancozeb puro 60 g
Coformulanti q. b. a 100 g

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811

ATTENZIONE

Partita n. vedi timbro

Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione

Da sciogliere in acqua senza rompere.
Da non vendere né conservare fuori dalla confezione.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......"
16 SET. 2015

Etichetta formato ridotto

QUANTUM MZ

FUNGICIDA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA
POLVERE BAGNABILE
MECCANISMO D'AZIONE: gruppi 40 e M3 (FRAC)

QUANTUM MZ
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 13785 del 3.07.2007
Composizione:
- Dimetomorf puro 9 g
- Mancozeb puro 60 g
- Coformulanti q. b. a 100 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Italia S.r.l.
Via Zanica 19- 24050 Grassobbio (BG)
Tel 035 328.811

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO)
ADAMA Makhteshim L.t.d.- P.O.B.60-84100 Beer-Sheva ISRAELE
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (LT)
KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)
SOLFOTECNICA ITALIANA Spa - Cotignola - (RA)
Distributore:
GREEN RAVENNA S.r.l. – Ravenna
SIVAM S.p.A.- Casalpusterlengo (LO)
Taglie 50-100 g

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......" 16 SET. 2015

15A07369

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2015.

Proroga del termine finale per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante l'istituzione di una misura per il sostegno di aggregazioni di imprese riunitesi, in numero almeno pari a 15, allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale, ai sensi del comma 59 del citato art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dianzi menzionati;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto decreto, che prevede che i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 maggio 2015, n. 115, concernente: "Termini e modalità per la presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile";

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto decreto direttoriale 11 maggio 2015, che prevede che la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa siano presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del giorno 25 settembre 2015, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it;

Tenuto conto delle richieste di proroga del termine finale del 25 settembre 2015 inoltrate dalle imprese in considerazione delle difficoltà riscontrate in merito al completamento delle attività di predisposizione delle domande in tempi utili alla loro presentazione, con particolare riferimento alla condizione relativa al numero minimo di imprese facenti parte dell'aggregazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015 menzionato nelle premesse, previsto per il 25 settembre 2015, è posticipato alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2015.

Roma, 24 settembre 2015

Il direttore generale: SAPPINO

15A07402

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza. Proroga della contabilità speciale n. 5732. (Ordinanza n. 287).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l' art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l' art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, come modificata dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2012, nonché la delibera del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2013 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 7 aprile 2013;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 e n. 30 del 7 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013, recante disposizioni per favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della medesima regione a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Cosenza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell' art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note della regione Calabria prot. 134035 del 29 aprile 2015, prot. 198645 del 24 giugno 2015 e prot. 209739 del 6 luglio 2015, con cui si chiede la proroga fino al 30 giugno 2016 della contabilità speciale n. 5732, aperta ai sensi dell' art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 e intestata al Dirigente del settore di protezione civile della regione Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5732 di cui in premessa è prorogato al 30 giugno 2016.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2015

Il capo del dipartimento:
CURCIO

15A07382

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 22 settembre 2015.

Modifica dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 275 e successive modificazioni;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico rispettivamente in data 24 e 29 luglio 2015, con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Dato atto che le suddette modifiche statutarie sono state trasmesse, con nota prot. n. 19684 del 4 agosto 2015, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/89;

Vista la nota ministeriale, prot. n. 10862 del 21 settembre 2015, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica il nulla osta alla pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 - Supplemento Ordinario n. 275 e successive modificazioni, è così modificato:

Titolo II
GOVERNO DELL'ATENEO

Capo I
ORGANI DI GOVERNO

(*Omissis*).

SEZIONE III
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(*Omissis*).

Art. 26.
Composizione e organizzazione

(*Omissis*).

Al comma 1, lettera *b)* la parola «due» è sostituita dalla parola «tre».

Al comma 1, lettera *c)* la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro».

I commi 3, 4 e 5 vengono così modificati:

3. I membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Rettore, dai rappresentanti degli studenti e dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo, sono designati dal Senato all'interno di una rosa tripla di nominativi individuati da una Commissione composta dal Rettore e da due professori ordinari, diversi dai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, designati dal Senato stesso.

4. I membri interni sono designati dal Senato Accademico tra personalità di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale, oltre che di elevata qualificazione scientifica e culturale. I membri esterni sono designati dal Senato Accademico tra personalità italiane o straniere di elevato livello scientifico e culturale, riconosciuto anche sul piano internazionale, e in possesso di una comprovata competenza gestionale o di una esperienza professionale di alto livello maturata attraverso l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso amministrazioni o imprese pubbliche o private. Essi non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell'incarico, né possono essere studenti dell'Ateneo.

5. Il componente appartenente al personale tecnico-amministrativo di ruolo è designato dal Senato Accademico tra una rosa tripla di nominativi risultati i più votati a seguito di una competizione elettorale, aperta a tutti coloro i quali hanno superato la valutazione di un apposito Comitato, nominato dallo stesso Senato Accademico, in conseguenza di una procedura pubblica di selezione riservata al personale tecnico-amministrativo di ruolo, tra personalità di comprovata competenza o esperienza in campo gestionale.

A seguito dei nuovi commi 3, 4 e 5, ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono.

(*Omissis*).

Titolo II
GOVERNO DELL'ATENEO

Capo II
ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Sezione II
ORGANI DI CONTROLLO, CONSUNTIVI E DI GARANZIA

Art. 28.
Consiglio del personale tecnico amministrativo

(*Omissis*).

Dopo il comma 2, viene inserito il seguente nuovo comma «3», con conseguente cambiamento della numerazione dei commi successivi:

3. I pareri di cui al comma 2 sono sempre obbligatori e, salvo diversa disposizione regolamentare, non sono vincolanti.

(*Omissis*).

Titolo III
ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo II
STRUTTURE DI RACCORDO

(*Omissis*).

Art. 48.
Denominazione, organizzazione e funzionamento

(*Omissis*).

Dopo il comma 2, viene inserito il seguente nuovo comma 3, con conseguente cambiamento della numerazione dei commi successivi:

3. Nella Struttura di Raccordo facoltà di medicina e Chirurgia, in caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 22 settembre 2015

Il rettore: CARPINELLI

15A07262

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diprivan».

Estratto determina V&A n. 1777 del 15 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB, relativamente al medicinale DIPRIVAN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale DIPRIVAN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 026114013 - "10mg/ml emulsione iniettabile per uso endovenoso" 5 fiale da 20 ml

AIC n. 026114025 - "10 mg/ml emulsione per infusione" 1 flaconcino da 50 ml

AIC n. 026114037 - "10mg/ml emulsione per infusione" 1 flacone da 100 ml

AIC n. 026114049 - "10mg/ml emulsione per infusione" 1 siringa preriempita da 20 ml

AIC n. 026114052 - "10mg/ml emulsione per infusione" 1 siringa preriempita da 50 ml

AIC n. 026114064 - "20mg/ml emulsione per infusione" 1 siringa preriempita da 10 ml

AIC n. 026114076 - "20mg/ml emulsione per infusione" 1 siringa preriempita da 50 ml

AIC n. 026114088 - "20 mg/ml emulsione per infusione" 1 flacone da 50 ml

AIC n. 026114090 - "10 mg/ ml emulsione per infusione" 5 flaconi 20 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - Via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07332

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deponit»

Estratto determina V&A n. 1775 del 15 settembre 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale DEPONIT;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale DEPONIT, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 026070019 - "5 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti

AIC N. 026070021 - "10 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti

AIC N. 026070033 - "15 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

UCB Pharma GmbH con sede legale e domicilio in Alfred Nobel Strasse, 10 - Monheim (Germania)

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07360

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sporanox»

Estratto determina V&A N° 1774 del 15 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la variazione di tipo IB: C.I.z) Altre Variazioni, relativamente al medicinale SPORANOX;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale SPORANOX, nella forma e confezione sottoelencata:

AIC N. 027808017 - "100 mg capsule rigide" 8 capsule

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Janssen Cilag S.P.A. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07361

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aleve»

Estratto determina V&A N° 1773 del 15 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre Variazioni, relativamente al medicinale ALEVE;

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ALEVE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 032790053 - "660 mg compressa a rilascio modificato" 4 compresse

AIC N. 032790065 - "660 mg compressa a rilascio modificato" 8 compresse

AIC N. 032790077 - "660 mg compressa a rilascio modificato" 12 compresse

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC:

Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07362

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina V&A n. 1768 del 15 settembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali SINVACOR, INEGY, VYTORIN, GOLTOR.

Numero di procedura: n. UK/H/xxxx//WS/055.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente ai medicinali «Sinvacor», «Inegy», «Vytorin», «Goltor» nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolari A.I.C.:

MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vitorchiano, 151 - C.A.P. 00189, Italia, codice fiscale 00422760587;

Merck Sharp & Dohme Limited con sede legale e domicilio in Hertford Road - Hoddesdon - Hertfordshire EN11 9BU, Regno Unito;

Neopharmed Gentili S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo, 15 - C.A.P. 20143, Italia, codice fiscale 06647900965;

Addenda Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - C.A.P. 00144, Italia, codice fiscale 05643891004.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07363

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1766 del 15 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e C.I.3.z), relativamente al medicinale RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Numero di procedura: n. DE/H/0532/001-002/II/A.I.C. n. 035/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Ramipril Idroclorotiazide Sandoz», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038004014 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004026 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004038 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004040 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004053 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004065 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004077 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004089 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004091 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004103 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004115 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004127 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004139 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004141 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004154 - «5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004166 - «5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004178 - «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004180 - «5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004192 - «5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004204 - «5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004216 - «5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 038004228 - «5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004230 - «5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004242 - «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004255 - «5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004267 - «5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004279 - «5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038004281 - «5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, largo Umberto Boccioni, 1 - C.A.P. 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1765 del 15 settembre 2015

Autorizzazione delle variazioni:

Rinnovo Autorizzazione, e le Variazioni di tipo IB, relativamente al medicinale MIRTAZAPINA SANDOZ;

Numeri di procedura:

N. NL/H/1615/002/R/001;

N. NL/H/1615/002/IB/013;

N. NL/H/1615/002/IB/015;

N. NL/H/1615/002/IB/018;

N. NL/H/1615/002/IB/024;

N. NL/H/1615/002/IB/026.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07365

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Sandoz».

Estratto determina V&A n. 1764 del 15 settembre 2015

Autorizzaziona delle variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BRIMONIDINA SANDOZ;

Numero di procedura:

N. DK/H/1267/001/II/015.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale BRIMONIDINA SANDOZ, nelle forme e confezioni sottoelencate:

039016011 - «2 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone contagocce ldpe da 5 ml;

039016023 - «2 mg/ml collirio soluzione» 3 flaconi contagocce ldpe da 5 ml;

039016035 - «2 mg/ml collirio soluzione» 6 flaconi contagocce ldpe da 5 ml;

039016047 - «2 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone contagocce ldpe da 10 ml;

039016050 - «2 mg/ml collirio soluzione» 3 flaconi contagocce ldpe da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'Etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zocor».

Estratto determina V&A n. 1763 del 15 settembre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZOCOR;

Numero di procedura: n. UK/H/xxxx/WS/055.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ZOCOR, nelle forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via San Giuseppe Cottolengo, 15, cap 20143, Italia, codice fiscale 06647900965.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07367

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesulid».

Con la determinazione n. aRM - 190/2015 - 2752 del 10 settembre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Helsinn Birex Pharmaceuticals LTD, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MESULID;

Confezione 025971108;

Descrizione «3% gel» tubo 100g;

Medicinale: MESULID;

Confezione 025971096;

Descrizione «3% gel» tubo 50g;

Medicinale: MESULID;

Confezione 025971084;

Descrizione «3% gel» tubo 30g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A07368

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto concernente la determinazione della sanzione alle province e alle città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Si comunica che in data 24 settembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione alle province e alle città metropolitane per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec21-15.html.

15A07340

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002069/XVJ(53) del 15 settembre 2015, il manufatto esplodente denominato: «P/N costruttore: MBEU254194 - P/N LM Aero: 2FCH56878-0001» è riconosciuto, su istanza del sig. Attucci Francesco, titolare delle licenze ex articoli 28 e 47 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «Alenia Aermacchi S.p.A.», con stabilimento sito in San Maurizio Canavese (To), strada privata Aeroporto s.n.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07341

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002070/XVJ(53) del 15 settembre 2015, il manufatto esplodente denominato: «P/N costruttore: MBEU254193 - P/N LM Aero: 2FCH56876- 0002» è riconosciuto, su istanza del sig. Attucci Francesco, titolare delle licenze ex articoli 28 e 47 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «Alenia Aermacchi S.p.A.», con stabilimento sito in San Maurizio Canavese (To), strada privata Aeroporto s.n.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07342

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002071/XVJ(53) del 15 settembre 2015, il manufatto esplodente denominato: «P/N costruttore: MBEU254195 - P/N LM Aero: 2FCH56879-0001» è riconosciuto, su istanza del sig. Attucci Francesco, titolare delle licenze ex articoli 28 e 47 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «Alenia Aermacchi S.p.A.», con stabilimento sito in San Maurizio Canavese (To), strada privata Aeroporto s.n.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07343

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.

Con decreto decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003088/XVJ(53) del 15 settembre 2015, il manufatto esplodente denominato: «accenditore elettrico ref. 4880 A03» è riconosciuto, su istanza del sig. Felipe Manuel Garcia Sanudo Diez, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «UEE ITALIA S.r.l.» con stabilimento in Aulla (MS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07344

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009453/XVJ(53) del 15 settembre 2015, il manufatto esplodente denominato: «innesco elettrico (squib) per sistema di apertura circuito dis. W020155» è riconosciuto, su istanza del sig. Felipe Manuel Garcia Sanudo Diez, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «UEE ITALIA S.r.l.» con stabilimento in Aulla (MS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria — gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07345

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000200/XVJ(53) del 15 settembre 2015, il manufatto esplosivo denominato: «P/N 30903824-1» è riconosciuto, su istanza del sig. Paolo Paralupi, titolare della licenza ex art. 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «AgustaWestland S.p.a.» con sede legale in Roma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria - gruppo «E» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07346

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009432/XVJ/CE/C del 15 settembre 2015, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: «A 1B Assembly»;

Numero certificato: INERIS 0080.EXP.15.0014;

Data certificato: 18 maggio 2015;

Numero ONU: 0470;

Classe di rischio: 1.3 C;

Categoria P.S: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo notificato «INERIS - FRANCIA» su richiesta dello stesso istante. Da tale certificato risulta che l'esplosivo in argomento viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A07347

Disapplicazione della sanzione determinata al comune di Succivo per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

Si comunica che in data 28 settembre 2015 è stato emanato il decreto del direttore generale della finanza locale concernente la disapplicazione della sanzione determinata al comune di Succivo per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec24-15.html

15A07400

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Roccamonfina, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 25 settembre 2015, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Roccamonfina.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

15A07401

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 50 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.

Estratto del provvedimento n. 632 dell'8 settembre 2015

Medicinale veterinario GELLIFLOX 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti - A.I.C. n. 104124.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea Co. Galway (Irlanda).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0223/001/IB/006.

Si autorizza la modifica del periodo di validità del prodotto finito da 3 a 5 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07258

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimine».

Estratto del provvedimento n. 645 dell'11 settembre 2015

Medicinale veterinario EQUIMINE - A.I.C. n. 102389.

Titolare A.I.C.: Bio 98, via Frapolli, 21 - 20133 Milano.

Oggetto: Variazione A.2 *b)*.

Modifica della denominazione del medicinale veterinario:

si autorizza la modifica della denominazione per il medicinale in oggetto da «Equimine» a HIPPOMINE.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07259

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprecis 20 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini.

Decreto n. 127 del 10 settembre 2015

Procedura decentrata n. IE/V/0340/001/DC.

Medicinale veterinario EPRECIS 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: la società Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in Viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Ceva Santé Animale, 10, avenue de la Ballastière – 33500 Libourne - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104739014;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104739026;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104739038;

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104739040.

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Eprinomectina 20,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di infestazioni causate dai seguenti parassiti interni ed esterni sensibili all'eprinomectina:

	Adulti	L4	L4 inibito
Ascaridi gastrointestinali			
Ostertagia ostertagi	•	•	•
Ostertagia lyrata	•		
Ostertagia spp.	•	•	
Cooperia oncophora	•	•	
Cooperia pectinata	•	•	
Cooperia surnabada	•	•	
Cooperia punctata	•	•	
Cooperia spp.	•	•	•
Haemonchus placei	•	•	
Trichostrongylus axei	•	•	
Trichostrongylus colubriformis	•	•	
Trichostrongylus spp.	•	•	
Bunostomum phlebotomum	•	•	
Nematodirus helvetianus	•	•	
Oesophagostomum radiatum	•	•	
Oesophagostomum spp.	•		
Trichuris spp.	•		
Vermi polmonari			
Dictyocaulus viviparus	•	•	

Pidocchi ematofagi: *Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus*.

Mosche delle corna (Horn flies): *Haematobia irritans*.

Larve del genere Hypoderma (stadi larvali): *Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum*.

Acari della rogna: *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*.

Prevenzione delle re-infestazioni:

il prodotto protegge animali trattati contro re-infestazioni da:

Trichostrongylus spp. (inclusi *Trichostrongylus axei* e *Trichostrongylus colubriformis*), *Haemonchus placei*, *Cooperia* spp. (inclusi *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*), *Dictyocaulus viviparus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Ostertagia* spp. (inclusi *Ostertagia ostertagi* e *Ostertagia lyrata*) e *Nematodirus helvetianus* per 14 giorni;

Haematobia irritans per almeno 7 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 63 giorni;

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricatta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07260

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefimam LC, 75 mg» pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Decreto n. 125 del 7 settembre 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0499/001/DC.

Medicinale veterinario CEFIMAM LC, 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione.

Titolare A.I.C.: la società Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co. Down, BT35 6JP Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 12 siringhe da 12 ml - A.I.C. n. 104693027;

Scatola contenente 24 siringhe da 12 ml - A.I.C. n. 104693015;

Scatola contenente 36 siringhe da 12 ml - A.I.C. n. 104693039.

Composizione: ogni siringa preriempita da 8 g contiene:

Principio attivo: Cefquinome 75 mg (come cefquinome solfato).

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini (bovine in lattazione).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle mastiti cliniche nelle vacche in lattazione causate dai seguenti microrganismi sensibili al cefquinome: Staphylococcus aureus, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 4 giorni;

Latte: 5 giorni (120 *ore)*.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A07261

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincospectin 44».

Estratto del provvedimento n. 628 del 7 settembre 2015

Medicinale veterinario: LINCOSPECTIN 44 - A.I.C. n. 102800036.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto: Tipo IB n.B.II.f.1.a.1) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito: riduzione del periodo di validità limitatamente al sacco da 25 kg in accoppiato cartapolietilene da 60 a 36 mesi.

Si autorizza, limitatamente alla confezione «sacco da 25 kg» (AIC n. 102800036), la riduzione del periodo di validità come confezionato per la vendita da 60 mesi a 36 mesi.

Di conseguenza, nel paragrafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto il testo seguente:

«Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: il prodotto deve essere utilizzato interamente dopo la prima apertura.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.»;

va sostituito con il testo seguente:

«Sacco da 1 kg e sacco da 5 kg: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 60 mesi.

Sacco da 25 kg: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: il prodotto deve essere utilizzato interamente dopo la prima apertura.

Periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 3 mesi.».

I lotti che sono attualmente in commercio da più di 36 mesi devono essere ritirati immediatamente. L'adeguamento degli stampati delle rimanenti confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07279

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliflox 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini».

Estratto del provvedimento n. 631 dell'8 settembre 2015

Medicinale veterinario: GELLIFLOX 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini - A.I.C. n. 104123.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea Co. Galway (Irlanda).

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0223/002/IB/006.

Si autorizza la modifica del periodo di validità del prodotto finito da 3 a 5 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A07280

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso concernente il comunicato relativo al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante: "Misure urgenti per la finanza locale". (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 228 del 1° ottobre 2015).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 31 della *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2015, nella parte in cui viene indicato il titolo del decreto-legge, dove è scritto: "Misure urgenti per la finanza *locale*", leggasi: "Misure urgenti per la finanza *pubblica*".

15A07516

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-229) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100151002

€ 1,00